



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 10/19/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA BONELLI/GLS
ITALY**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299*”;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” (di seguito il “Regolamento”);

VISTO il Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (di seguito il “Regolamento pacchi transfrontalieri”);

VISTA l’istanza della sig.ra Ilaria Bonelli acquisita agli atti il 14 gennaio 2019, per la risoluzione di una controversia con GLS Italy (di seguito, GLS o la Società), concernente il danneggiamento di un pacco assicurato inviato dall’istante, avvalendosi del servizio di corriere espresso fornito dalla Società, con la richiesta di un risarcimento danni pari a euro 6.6801,01;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA la nota del 7 febbraio 2019 con cui l’Autorità richiedeva un’integrazione della documentazione prodotta, comprovante l’avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione con l’operatore postale, ai sensi dell’art. 3 della delibera n. 184/13/CONS, e la lettera di vettura stipulata con l’operatore postale dalla quale emergesse il peso della merce spedita;

VISTA la nota con cui l’istante, in data 9 febbraio 2019, ha riscontrato la suddetta nota senza tuttavia produrre la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che il Regolamento sui pacchi transfrontalieri - all’articolo 2, comma 1 - definisce come pacco “*un invio postale contenente beni con o senza valore commerciale, diverso da un invio di corrispondenza, di peso massimo di 31,5 Kg*”;

CONSIDERATO, al riguardo, che, in assenza di un’indicazione precisa sul peso della merce spedita, non avendo l’interessato prodotto la lettera di vettura, si può ragionevolmente presumere che il peso complessivo sia superiore ai 31,5 Kg trattandosi di spedizione “*di due bancali*” di merci varie tra le quali anche vasi di ceramica;

CONSIDERATO, pertanto, che la spedizione non riguarda un invio postale, ma merce con un peso eccedente il limite stabilito nel Regolamento sui pacchi transfrontalieri, già citato;

RITENUTO, pertanto, che l’istanza sia inammissibile in quanto l’oggetto della controversia esula dall’ambito di applicazione del Regolamento di cui alla delibera n. 184/13/CONS;

DETERMINA

L’archiviazione dell’istanza presentata dalla Sig.ra Ilaria Bonelli nei confronti dell’operatore GLS Italy, per inammissibilità. Il presente provvedimento ha la stessa cogenza degli atti amministrativi di cui agli artt. 2, comma 5, e 21, comma 7-ter, del

decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 febbraio 2019

Il Direttore
Claudio Lorenzi